

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 8

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

GIUSEPPE CIARRAPICO

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale
(offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)**

Trasmessa dal Tribunale di Campobasso

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 3 giugno 2015

N. 1780/12 R.G.N.R.

N. 792/13 R.G. GIP

N. 121 /15 R.G.T.

GIUDICE: Dr.

Roberta D'ONOFRIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione penale

FASCICOLO DIBATTIMENTALE

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Procedimento penale a carico di:

IMPUTATI

CIARRAPICO Giuseppe, nato a Roma il 28.11.1934 e residente
elettivamente domiciliato in Roma via Archimede nr. 174 presso lo studio di F. Caroleo Grimaldi
Dif. dall'avv. Grazia Volo- Foro di Roma- fiducia

Omissis

IMPUTAZIONE

A) Ciarrapico, del reato p. e p. dall'art. 278 c.p., perché, redigendo sul quotidiano "Oggi Nuovo Molise" un articolo dal titolo "L'onore dell'Italia ai parà assassinati", offendeva l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prospettando che il Capo dello Stato avesse ritardato il solenne impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 per trattenersi in Giappone per occasioni conviviali; in particolare, nel contesto dell'articolo utilizzava espressioni esplicitamente e gravemente denigratorie e offensive quali: "Napolitano è l'espressione di quel perfetto comunismo compiuto che non ha mai amato i valori della Patria, di dovere militare, di adempimento al proprio dovere..", affermando falsamente e con maliziosa e malcelata perfidia altresì che il rientro delle salme dei sei militari italiani rimasti uccisi in un attentato a Kabul sarebbe stato differito per consentire al Presidente di completare il programma della propria visita in Giappone con appuntamenti futili conditi da occasioni conviviali, dal gusto della ristorazione etnica giapponese e della cucina italiana esportata in Giappone e da spettacoli musicali.

In Campobasso, articolo pubblicato il 22.09.2009.

Autorizzazione a procedere con Decreto del Ministro della Giustizia del 15.11.2011
(Ciarrapico è Senatore della Repubblica Italiana)

B)

Omissis

In Campobasso, 22.09.2009

ATTI AL PRESIDENTE

SENTENZA

IRREVOCABILE IL

UDIENZA

SCHEDA DEL

PRESCRIZIONE REATI

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione articolata in via preliminare dalla difesa dell'imputato Ciarrapico Giuseppe, sentito anche il difensore dell'imputato ^{ed il PM;} considerato che il predetto imputato, Senatore della Repubblica Italiana, è chiamato a rispondere del delitto ex art. 278 cp per avere offeso l'Onore ed il Prestigio del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, con le espressioni di cui al capo di accusa riportate nel giornale quotidiano "Oggi Nuovo Molise", il cui direttore responsabile, all'epoca della pubblicazione era, come da contestazione, l'altro imputato, ; che la difesa ha eccepito, in via preliminare, che le espressioni riportate al capo A dell'accusa vadano ricomprese nei confini concettuali dell'attività di "critica e denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche di fuori dal Parlamento", come diseginate dal comma I della Legge 20 Giugno del 2003, n.140 (piu' volte soggetta al vaglio di Costituzionalità, peraltro, sempre risolto con il rigetto, da parte della Consulta, delle questioni proposte) la quale ha, nel senso esposto, ridisegnato i confini dell'art. 68 della Costituzione; che non si appalesa opportuna la separazione del processo nei confronti del direttore del giornale stante la stretta connessione fra la soluzione della questione sulla sussistenza o meno dell'insindacabilità parlamentare e l'imputazione a carico del direttore del giornale; che, allo stato, non sussistono i presupposti per un'immediata definizione del processo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non apprezzandosi evidente il nesso funzionale fra le funzioni parlamentari dell'imputato Ciarrapico Giuseppe ed il fatto come descritto al capo A dell'accusa; considerato che, dunque, a mente del comma IV della L. 20 Giugno del 2003 n.140, come eccepito dalla difesa del Ciarrapico in via subordinata, va trasmessa senza ritardo copia degli atti al Senato, cui apparteneva il parlamentare imputato già al 22 Settembre del 2009 (come risulta dalla documentazione allegata in atti dalla difesa);

P.Q.M.

Visto l'art. 3 commi IV e V della L. 20 Giugno 2003 n.140, non accoglie l'eccezione di immediata definizione del processo ex art. 129 c.p.p., come articolata dalla difesa del Ciarrapico Giuseppe in via principale; trasmette senza ritardo copia degli atti - da duplicarsi a cura della cancelleria- al Senato della Repubblica Italiana al quale apparteneva il Ciarrapico al momento del fatto; dispone la sospensione del presente processo fino alla deliberazione della Camera, ^{di apprensione} e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Senato, salvo eventuali proroghe che siano tempestivamente comunicate alla scrivente Autorità; manda alla cancelleria affinché venga acquisita formalmente al processo la data di ricezione degli atti da parte del Senato della Repubblica ed ogni altro provvedimento dallo stesso organo parlamentare intrapreso; rinvia il processo all'udienza dell'11 Dicembre 2015 -
Campobasso, li 29 Maggio 2015

Il Giudice
Roberta D'Onofrio

Il Giudice
Deferato
08/05/15